

Ordinanza concernente le tasse di bollo (OTB)

Modifica del 24 maggio 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 dicembre 1973¹ concernente le tasse di bollo è modificata come segue:

Art. 2 Contabilità del contribuente

¹ Il contribuente deve disporre e tenere la contabilità in modo tale che si possano constatare e provare con certezza, senza particolare dispendio, i fatti determinanti per l'accertamento dell'obbligo fiscale e il calcolo della tassa. Il negoziatore di titoli che in virtù del Codice delle obbligazioni non deve tenere una contabilità applica per analogia le disposizioni dell'ordinanza del 24 aprile 2002² sui libri di commercio.

² Se il contribuente tiene e conserva la sua contabilità con mezzi elettronici o con mezzi simili, tutte le operazioni e le cifre essenziali dal punto di vista fiscale devono essere garantite dal giustificativo originale fino al conto annuale e al rendiconto d'imposta.

³ La contabilità deve essere conservata con cura e ordine e al riparo da effetti dannosi. L'Amministrazione federale delle contribuzioni deve poterla consultare e controllare entro un termine adeguato.

⁴ Il contribuente deve mettere gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni il personale, gli apparecchi e gli strumenti ausiliari necessari al controllo della contabilità. Su domanda dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, il contribuente deve mettere a disposizione i documenti commerciali, totalmente o in parte, stampati su carta.

Art. 18 cpv. 2

² Le società e gli istituti di previdenza professionale e di previdenza vincolata, nonché i poteri pubblici di cui all'articolo 13 capoverso 3 lettere d e f della legge sono soggetti alla tassa sei mesi dopo la fine dell'esercizio contabile durante il quale le condizioni ivi menzionate si sono verificate. I titoli la cui amministrazione fiduciaria è dimostrata, non sono considerati attivi nel senso di tale disposizione purché

¹ RS 641.101

² RS 221.431

siano esposti separatamente nel bilancio da inoltrare all'Amministrazione federale delle contribuzioni.

Art. 21 cpv. 2 n. 6, cpv. 3, 4 e 7, 8

² Il registro deve contenere, nell'ordine, le seguenti rubriche:

6. Nome, domicilio, Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore;

³ Tutti i negozi devono essere iscritti nel registro entro tre giorni dalla loro conclusione o dalla ricezione del rendiconto, sempreché non siano esenti dalla tassa in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 lettere a, b o d–g della legge. Se lo domanda, l'Amministrazione federale delle contribuzioni deve poter avere accesso, per il loro controllo, ai dati delle operazioni che non devono essere iscritte nel registro.

⁴ A meno che non si tratti di una semplice operazione di compra o di vendita, tutti i negozi (per esempio trasformazione, sottopartecipazione, riporto, cambio) sono da iscrivere nella rubrica «Natura del negozio» secondo la loro natura. Nella rubrica «Nome, domicilio Stato di domicilio e numero di negoziatore di titoli del venditore e del compratore» occorre indicare lo Stato di domicilio (almeno l'indicazione Svizzera/Liechtenstein o estero); il domicilio deve essere indicato soltanto se non è dovuta alcuna tassa.

⁷ Le pagine del registro devono essere numerate progressivamente, cucite o rilegate, e conservate per cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile durante il quale è stata fatta l'ultima iscrizione. È possibile conservarle sotto forma elettronica se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2.

⁸ I negozianti di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d e f della legge non sono obbligati ad iscrivere nel registro delle negoziazioni le operazioni concluse con le banche svizzere ai sensi della legge federale sulle banche e le casse di risparmio né le operazioni effettuate con negozianti di titoli svizzeri giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge, a condizione che non abbiano provato la loro qualità di negoziatore di titoli al momento della conclusione di queste operazioni.

Art. 23 cpv. 3

³ I negozianti di titoli secondo l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 2 e lettere d ed f della legge possono rinunciare a provare la loro qualità di negoziatore di titoli nelle relazioni d'affari con le banche svizzere nonché con negozianti di titoli svizzeri giusta l'articolo 13 capoverso 3 lettera b numero 1 della legge (art. 21 cpv. 8).

Art. 25 cpv. 3

³ Se una società, un istituto di previdenza professionale o di previdenza vincolata o i poteri pubblici dimostrano che probabilmente soddisferanno di nuovo alle condizioni dell'articolo 13 capoverso 3 lettere d ed f della legge, essi possono, su propria richiesta, restare volontariamente iscritti nel registro come negozianti di titoli, al massimo però per la durata di due anni.

Art. 28 cpv. 2

² Se un'assicurazione è assunta in comune da più assicuratori (coassicurazione), ognuno di essi deve pagare la tassa, conformemente al capoverso 1, per la parte di premio che lo concerne. Tuttavia, se tutti i partecipanti al contratto di coassicurazione sono assicuratori sottoposti alla vigilanza della Confederazione o assicuratori svizzeri di diritto pubblico, l'assicuratore responsabile dalla coassicurazione deve versare la totalità della tassa.

*Art. 29 e 30**Abrogati*

II

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

24 maggio 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

